

L'INIZIAZIONE CRISTIANA NEL CIC 1983

SECONDA PARTE: ALCUNE QUESTIONI PARTICOLARI

Una trattazione completa sui sacramenti dell'iniziazione cristiana richiederebbe un esame approfondito dei concetti teologici, delle evoluzioni liturgiche, delle questioni storiche, delle interpretazioni culturali, ecc..

Il tutto potrebbe anche mostrarsi interessante e stimolante, ma il numero degli argomenti ci costringe ad operare almeno due scelte.

La prima sta nel dare per scontate le componenti della trattazione appena sopra ricordate, compresi i fondamenti teologici.

La seconda consiste nel non prestare attenzione agli aspetti riguardanti la celebrazione, la quale deve essere svolta secondo i riti liturgici approvati; non ci soffermeremo, quindi, neppure sulla materia caratteristica del sacramento¹, (acqua vera: c. 853, acqua benedetta: c. 853 per il battesimo; crisma consacrato

¹ Ci siamo incontrati con due articoli interessanti sulla materia della cresima: G.H. BAUDRY, *La réforme de la confirmation, de Vatican II a Paul VI*, in *Mélanges de Sciences Religieuses* 2 (1988) 83-95; G. VAGAGGINI, «*Per unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione*». Una curiosa affermazione dell'«*Ordo Confirmationis*» del 1971 sulla materia prossima essenziale della confermazione, in AA.Vv., *Mysterion. Nella celebrazione del Mistero di Cristo la vita della Chiesa*, Torino-Leumann 1981, 363-439.

dal vescovo per la confermazione: c. 880, §2; pane azzimo di frumento e vino d'uva: cc. 924 e 926-927 per l'eucaristia), sulle modalità del battesimo (immersione o infusione: c. 854), della cresima (unzione e imposizione della mano: c. 880, §1) e dell'eucaristia (partecipazione, riti e cerimonie: cc. 912-930).

In questa seconda parte esporremo alcune nostre considerazioni su alcuni temi comuni a questi sacramenti ed affronteremo soltanto alcuni aspetti di ciascuno dei tre sacramenti, che a nostro avviso paiono presentarsi come i più rilevanti.

1. Problematiche comuni ai tre sacramenti

Dopo aver esposto le nostre riflessioni su alcuni aspetti dell'iniziazione cristiana, ci pare ora opportuno presentare qualche considerazione, «per modum unius», su tre argomenti che sono comuni ai tre sacramenti.

Due si trovano esplicitamente trattati (in maniera parallela) anche nei capitoli dei titoli relativi ai sacramenti del battesimo e della cresima.

Il terzo tocca in maniera implicita una questione comune di particolare rilievo e ci sembra più semplice e più esatto affrontarla guardando a tutti e tre questi sacramenti.

a) *Il concetto di «adulto» è univoco?*

La domanda ci viene spontanea, confrontando tra loro due canoni del titolo riguardante il battesimo, sono esattamente i cc. 852 e 863.

Non riteniamo opportuno entrare nell'esame del concetto di adulto nel Codice. La cosa non si presenta del tutto semplice, dal momento che nel titolo delle

persone fisiche non si parla di «adulto» o di «bambino». Lì vengono usate altre categorie, che non sembrano coincidere con il concetto di adulto espresso nei canoni riguardanti il battesimo².

Nei canoni 97 e 98, infatti, si parla di maggiorenne per chi è sopra i 18 anni, di minorenni per chi è al di sotto di tale età e di bambino per chi è sotto i sette anni o per chi è privo dell'uso di ragione (cf. c. 99). Anche il c. 111, §2, dà un'idea di «adulto», ma non la esprime più a partire dal criterio dell'uso di ragione. In questo caso, perché uno possa avere la capacità di operare la scelta di appartenere ad una Chiesa rituale, pone come discriminante l'aver compiuto i 14 anni.

Ancora: i cc. 776 e 777, relativi all'educazione catechetica, e il c. 1063, 1°, riguardante la preparazione al matrimonio dei lontani, distinguono tra bambini, giovani e adulti.

Riferimento per i canoni 852 e 853 sono anche il RICA (Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti) e il *Rito del battesimo dei bambini*.

Secondo il c. 852, §1, per adulto si deve intendere colui che ha raggiunto l'uso di ragione. La controprova sta nel §2, che afferma invece non poter essere considerato adulto colui che non è responsabile dei suoi atti, affermazione che coincide con il c. 99.

Un'idea diversa, più restrittiva, è invece espressa nel c. 863, dove il riferimento è a partire dai 14 anni.

Ma anche qualche altro canone ci lascia un po' perplessi. Il c. 851, 1°, e il c. 866 propongono il conferimento unitario dei tre sacramenti dell'inizia-

² «Le terme 'adulte' n'est pas employé de manière univoque dans le Code»: B. DAVID, *Le sacrement de confirmation*, in *Les cahiers de droit ecclésial* 2 (1985) 209-244; 240.

zione cristiana per l'adulto; il c. 865 dice pure che l'adulto, che ha chiesto il battesimo, prima di ricevere questo sacramento, deve dar prova di condurre una vita cristiana coerente. Non tutto però si presenta lineare, a partire dallo stesso Codice.

Per sottolineare questa idea sulla fluidità del Codice, vorremmo porci una sola domanda e portare un solo esempio.

La domanda: può un «adulto» di sette anni aver dato prova di condurre una vita cristiana coerente e convinta prima di ricevere il battesimo? Una risposta assoluta non può esserci. Ci pare però di poter dire che normalmente, prima di una certa età, non si possa dar prova di questa scelta.

L'esempio è il seguente: il c. 891 lascia la determinazione dell'età della cresima alle Conferenze Episcopali. Questo lascia intendere che il concetto di adulto rimane fluido e i limiti entro cui comprenderlo sono spesso legati a ragioni di opportunità pastorale³.

b) *I padrini*

Tale ufficio non viene richiesto per tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana.

Si parla del padrino solo per il battesimo e la cresima.

Il capitolo quarto dei titoli dei sacramenti del battesimo e della cresima presenta le disposizioni stabilite per svolgere il ministero dei padrini. Il c. 893, §1, quando deve descrivere le condizioni per adempiere il compito di padrino della cresima, rimanda a

³ La S. Congregazione per la dottrina della fede distingue tra «infantes», «pueri» e «adulti». Cf. *Notitiae* 7 (1971) 69-70.

quelle precedentemente espresse per tale ufficio al battesimo (c. 874).

L'istituto del padrinato fa parte dell'antichissima tradizione della Chiesa ed è previsto solo per questi due sacramenti.

Sia per quanto riguarda il battesimo (c. 872), sia per quanto riguarda la cresima (c. 892) la presenza e il ruolo del padrino non sembrano essere tassativi⁴. È un dato di fatto che riveste una funzione particolare, che viene normalmente accolta⁵, anche se dobbiamo riconoscere che «sovente l'ufficio del padrino è divenuto una 'menzogna liturgica'»⁶.

Il *Rito del battesimo dei bambini* al n. 6 dice: «ogni neonato avrà un padrino o una madrina». Il *Rito della Confermazione* afferma al n. 5: «Ogni cresimando abbia normalmente il suo padrino»; ma pare che non sia necessario, infatti viene aggiunto: «può anche darsi il caso che siano i genitori stessi a presentare i loro bambini»⁷.

⁴ P. CAPPELLO parla di obbligo della presenza del padrino, ma non stretto, e ricorda pure il dubbio di alcuni circa la gravità di questo precetto, che ritiene non immotivata, anche se lui la intende, naturalmente, come precetto e non come consiglio: F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, I, Torino 1962, 141-142; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, Roma 1990, 282, dice «È una figura facoltativa». Cf. anche a p. 285; B. DAVID, *Le sacrement*, (cf. nt. 2), 234-235; M. BONNET, *Le parrain du baptême*, in *Les cahiers de droit ecclésial* 4 (1987) 82-83; A. MONTAN, *I sacramenti dell'iniziazione cristiana*, in AA.Vv., *I sacramenti della Chiesa*, Bologna 1989, 65-66.

⁵ Cf. A. MONTAN, *I sacramenti*, in AA.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa: III: Magistero. Sacramenti. Luoghi e tempi sacri*, Roma 1980, 91 e 99-100; C. FLORISTAN, *Il catecumenato*, Roma 1993, 267-270.

⁶ Cf. M. DUJARIER, *L'ufficio del padrino*, in AA.Vv., *Iniziazione cristiana*, Bologna 1972, 132.

⁷ *Rito della Confermazione*, n. 5, p. 25.

Una prova indiretta della non assoluta indispensabilità del padrino potrebbe derivare anche dal c. 875, dove si parla della presenza di almeno un testimone quando, appunto, non figuri il padrino alla celebrazione del battesimo⁸.

Nel Codice sono venute a cadere sia la figura del battesimo privato, sia quella della «cognatio spiritualis» del Codice precedente⁹. Questo ha di molto semplificato il rapporto tra battezzando e padrino e nello stesso tempo ci dà la possibilità di intuire che, rispetto alla necessità grave della presenza del padrino sancita nel Codice precedente, ora si è allentata la misura. Un tempo infatti era prescritto che, quando non si era provveduto al padrino a causa dell'urgenza del battesimo, questo si sarebbe dovuto avere per le cerimonie suppletive¹⁰. Ora questa disposizione manca completamente.

Nel Codice attuale è entrata invece, con ruolo sostitutivo (c. 875) o con ruolo integrativo (c. 874, §2, c. 877, §1), la figura del testimone.

Il testimone, però, non è il padrino. Non gli viene posta alcuna condizione e sembra non aver alcun dovere verso il battezzato.

⁸ Affermare che il padrino non può mancare è mostrarsi più esigenti del Codice. Cf. A. MONTAN, *Liturgia - Iniziazione cristiana - Eucaristia - Penitenza - Unzione degli infermi - Ordine (cann. 834-1054)*, in AA.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa: III: La funzione di santificare della Chiesa. I beni temporali della Chiesa. Le sanzioni nella Chiesa. I Processi - Chiesa e comunità politica*, Roma 1992, 81 e 89.

⁹ Cf. cc. 737, §2; 742; 759; 762, §2; 763 e 797 del CIC 1917. L'eliminazione degli effetti giuridici è detta in: *Communicationes* 3 (1971) 201 e 205.

¹⁰ Cf. c. 762, §2 del CIC 1917.

Perché uno possa svolgere l'ufficio di padrino sono poste invece delle condizioni dal c. 874.

Questo canone aggiorna la materia dei cc. 765-766 e 795-796 del Codice precedente, togliendo, tra le altre cose, anche la distinzione tra validità e liceità.

Ora per fungere da padrino uno deve:

1° - essere scelto dall'interessato, o dai genitori o dal parroco, essere adatto e avere l'intenzione di svolgere tale funzione, che per la cresima consiste nel curare che il cresimato viva da testimone di Cristo (c. 892);

2° - aver compiuto 16 anni (è però possibile sia età diversa per decreto del vescovo diocesano, sia l'eccezione);

3° - essere cattolico;

- aver ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana;

- condurre una vita cristiana coerente;

4° - essere libero da ogni pena canonica;

5° - non essere uno dei genitori.

Le variazioni più grosse rispetto al Codice precedente paiono essere le seguenti:

— per entrambi i sacramenti il padrino deve già aver ricevuto tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana; in precedenza veniva chiesto che avesse ricevuto il sacramento per il quale fungeva da padrino;

— per la validità della funzione era sufficiente l'uso di ragione, ora è richiesta l'età di 16 anni, e viene pure prevista l'eccezione;

— non viene più accolta la procura;

— ora per la cresima viene consigliato lo stesso padrino del battesimo, prima era proibito¹¹;

¹¹ Cf. *Communicationes* 3 (1971) 205.

— per la cresima non è più prescritto il padrino dello stesso sesso;

— non è più richiesto che il padrino «tocchi fisicamente», durante il conferimento del sacramento, il battezzando o il cresimando;

— cade il divieto generale a svolgere l'ufficio di padrino per i membri degli Istituti di vita consacrata e la decisione in proposito viene demandata ai singoli Istituti¹².

Circa i compiti del padrino sembra chiaro quanto è espresso nel c. 872.

Per quanto riguarda il numero dei padrini nel battesimo, il c. 873 afferma che è sufficiente un solo padrino; se sono due, devono essere di sesso diverso. Il c. 892, che tratta del padrino della confermazione, prescrive un solo padrino e il c. 893, §2, consiglia il padrino che ha già assunto tale compito al battesimo del cresimando.

Tutto questo lavoro non è comunque riuscito ad eliminare tutti i dubbi.

Due questioni ci chiedono ancora qualche considerazione.

La prima riguarda la proibizione ai genitori di svolgere il compito di padrino per i propri figli.

Tale divieto suscita una certa perplessità, a prescindere dalla formulazione del canone, che si presenta chiarissima. La confusione sorge quando si confronta il canone citato al n. 5 dell'*Introduzione* del *Rito della confermazione*, il quale recita: «Può accadere che i genitori presentino essi stessi i loro figli».

Davanti ad una ipotesi di contraddizione tra i due documenti, fu interpellata la S. Congregazione per il

¹² Cf. *Communicationes* 10 (1978) 84.

Culto Divino. Essa rispose che non esiste contraddizione¹³. I genitori, infatti, non possono svolgere l'ufficio di padrini, la cui funzione è quella di aiutare i genitori nella educazione cristiana dei figli. Sarebbe assurdo pensare che i genitori possano aiutare se stessi come padrini dei loro figli¹⁴. Essi, pur non potendo svolgere la funzione di padrini, possono tuttavia presentare al ministro i loro figli, nel caso in cui non fosse stato scelto alcun padrino.

La seconda è relativa alla presenza di un non cattolico come «figura di padrino».

Si nota una certa incoerenza tra la formulazione, da una parte, del c. 873, §2 e, dall'altra, sia del *Rito del battesimo dei bambini* n. 10, sia delle relative «*Variationes*», introdotte nei libri liturgici dopo la promulgazione del Codice¹⁵. Il canone esclude che un non cattolico possa essere padrino e gli concede solo di rivestire il ruolo di testimone; il *Rito* consente che possa anche essere ammesso come padrino accanto ad un padrino cattolico e rimanda al *Direttorio ecumenico: Ad Totam Ecclesiam* del 14.05.1967, al n. 48, che distingue tra Chiesa orientale e altre comunità ecclesiali; le «*Variationes*» rimandano alla disciplina specifica per le Chiese orientali.

In Commissione, infatti, se ne era discusso e si era ricordata la distinzione tra eventuale padrino appartenente ai non cattolici della Chiesa Orientale e

¹³ Cf. *Notitiae* 20 (1984) 86.

¹⁴ Cf. B. DAVID, *Le sacrement* (cf. nt. 2), 235, 237-239.

¹⁵ Si tratta di un *Decreto*: S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, *Promulgato Codice*, 12.09.1983, EV 9/394-408, con il quale si sono corrette le disposizioni dei libri liturgici contrarie al Codice.

quello membro di altre comunità non cattoliche¹⁶. Ma la formulazione approvata nel canone relativo non presentava più tale distinzione.

Per capirne di più è necessario rivolgersi alle «*Variationes*». Queste ripropongono la distinzione tra orientali separati e altri non cattolici e affermano: «Quanto agli orientali separati, se del caso, si tenga conto della disciplina peculiare per le Chiese orientali»¹⁷.

La risposta precisa e definitiva può perciò, essere trovata nel Codice orientale. Esso, al c. 685, §3, dice: «Per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una Chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme ad un padrino cattolico». Le stesse idee sono riproposte anche dal recente nuovo *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*¹⁸. In tale documento, al Cap. IV dal titolo: «Comunione di vita e di attività spirituale tra i battezzati», si parla anche del battesimo e dell'inserimento, attraverso esso, in una determinata Chiesa o comunità ecclesiale (n. 96), e si tratta pure del ministero del padrino.

Il n. 98, al punto b), dice: «In forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese

¹⁶ Cf. *Communicationes* 3 (1971) 201; 13 (1981) 230-231; 15 (1983) 184, dove si dice che non sembra necessario esprimere questa possibilità nel Codice della Chiesa latina. Questo lascia intendere che essa continua ad essere vigente.

¹⁷ «Quoad orientales seiunctos, si casus ferat, attendatur ad peculiarem disciplinam pro Ecclesiis orientalibus»: S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E CULTO DIVINO, *Promulgato Codice* (cf. nt. 15), 398.

¹⁸ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione di principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25.03.1993, Bologna 1993.

orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di *padrino* congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina) al battesimo di un bambino o di un adulto cattolico, a condizione che si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino. Il ruolo del padrino a un battesimo conferito in una chiesa orientale ortodossa non è interdetto a un cattolico se vi è invitato. In tal caso l'obbligo di prendersi cura dell'educazione cristiana spetta in primo luogo al padrino (o alla madrina) che è membro della Chiesa nella quale il bambino è battezzato».

Dal testo emergono alcuni indirizzi.

Come primo criterio viene espresso quello della maggiore comunione di fede. Per questa ragione risulta chiaro che, rispetto alla Chiesa cattolica, non sono nella stessa posizione gli ortodossi e i protestanti o altri cristiani¹⁹.

Viene però sottolineato anche un secondo criterio, quello della esattezza della fede che il padrino

¹⁹ Nella prima parte del n. 98 si legge: «Secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della Comunità ecclesiale nella quale viene celebrato il battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell'educazione cristiana della persona battezzata (o cresmata) in qualità di parente o amico; essi sono lì pure come rappresentanti di una comunità di fede, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato.

a) Basandosi sul battesimo comune, e a causa dei vincoli di parentela o di amicizia, un battezzato che appartiene a un'altra Comunità ecclesiale può tuttavia essere ammesso come *testimone* del battesimo, ma soltanto insieme con un padrino cattolico. Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un'altra comunità ecclesiale».

deve proporre e vivere. A partire da questo principio, il padrino deve essere individuato tra persone che si trovano all'interno della stessa confessione di fede ²⁰.

Il cristiano ortodosso è colui che, esprimendo maggiore (non ancora piena) comunione di fede, può fungere da padrino accanto ad un cattolico. Vengono però poste due condizioni: che «si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino» (n. 98).

C'è ancora una sottolineatura della responsabilità del padrino (= idoneità) e la preoccupazione che questa funzione venga comunque svolta almeno dal padrino cattolico.

Ci pare che, dopo un lungo giro di norme più o meno coerenti, si ritorni alle disposizioni iniziali.

c) *C'entra la comunità? e quale comunità?*

La risposta immediata di un istinto educato dalla teologia e dalla liturgia, sviluppatasi a partire dall'evento del Vaticano II fino ad oggi, è senz'altro positiva e può essere documentata.

Possiamo trovare nel RICA una sintesi di questa idea: «Attraverso il ministero della Chiesa, gli adulti sono chiamati al Vangelo dallo Spirito Santo, e i bambini sono battezzati ed educati nella fede della Chiesa stessa»²¹.

È la comunità ecclesiale che accoglie, genera, educa e accompagna i cristiani.

²⁰ Si veda anche in D. SALACHAS, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino*, Bologna - Roma 1991, 99-101.

²¹ *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, Introduzione generale*, 7.

Essa, nel suo insieme, è famiglia e punto di riferimento per ciascun cristiano²².

Possiamo dire che essa svolge un ruolo irrinunciabile di protagonista. È sufficiente guardare al RICA nel suo insieme per cogliere l'importanza del compito della comunità nei confronti dell'adulto.

La domanda del battesimo, della cresima e della partecipazione all'eucaristia viene fatta alla Chiesa: essi sono insieme domandati alla Chiesa e donati da essa.

È un chiedere un bene che fa parte della Chiesa, è domandare la Chiesa stessa, è un voler entrare in essa.

Tale idea è antica ed ha trovato anche applicazioni architettoniche.

Il fonte battesimale nella Basilica di Torcello era collocato davanti all'ingresso della chiesa, per significare che si entra nella Chiesa in maniera totale e irreversibile attraverso il battesimo. Soltanto il giorno del battesimo il cristiano entrava in Basilica attraverso la porta principale, perché passato attraverso il fonte battesimale. Le entrate successive, quando era già membro della Chiesa, venivano compiute attraverso la porta laterale.

Se ci si domandasse se i canoni sul battesimo esprimono tutta l'importanza della comunità nella celebrazione del battesimo, si dovrebbe dare una risposta dubitativa.

Molto più chiaro sull'importanza della comunità cristiana è il c. 899, che parla della celebrazione dell'eucaristia. Lì si dice che il popolo di Dio è

²² Cf. C. FLORISTAN, *Il catecumenato* (cf. nt. 5), 264-267; A. MONTAN, *I sacramenti dell'iniziazione cristiana* (cf. nt. 4), 29; Id., *Liturgia - Iniziazione cristiana* (cf. nt. 5), 73.

convocato alla partecipazione sotto la presidenza del Vescovo o del presbitero; ma poi non si ritorna più sul tema e perciò non si parla della comunità propria come luogo naturale di partecipazione all'eucaristia.

Sulla questione della comunità pare però opportuno prendere in considerazione alcuni canoni relativi al battesimo e due di quelli relativi alla confermazione.

Il c. 849, quello che espone la dottrina sul battesimo, presenta la incorporazione alla Chiesa come uno degli effetti del sacramento del battesimo.

Ci si sarebbe aspettati che il principio avesse trovato anche altre applicazioni nel Codice. Queste non sono così evidenti.

Ci sono, però, alcuni riferimenti impliciti.

Se ne trova uno, quando si consiglia la celebrazione durante la veglia pasquale (c. 856). È chiaro che alla veglia pasquale si trova convocata tutta la comunità e che la celebrazione è collocata nella comunità concreta che rende presente tutta la Chiesa.

La disposizione sulla celebrazione nel giorno di domenica, ricordata nello stesso canone, non consente di pensare immediatamente ad una celebrazione comunitaria. In prima istanza essa dà modo di pensare alla collocazione del battesimo nella Pasqua settimanale di Cristo; il risvolto comunitario viene scoperto solo più tardi e non a partire da questa formulazione.

Anche il c. 858, §1, che dispone la collocazione del battistero nella chiesa parrocchiale, potrebbe contenere un'idea comunitaria²³, ma non viene esplicitamente detto.

²³ Di questo avviso è M. RIVELLA, *Commento a un canone: la parrocchia luogo preferenziale del battesimo* (c. 587, §2), in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 184-187.

Il RICA afferma che il fonte battesimale «dev'essere disposto in modo da consentire la partecipazione comunitaria» (n. 25), ma non ricorda esplicitamente la comunità parrocchiale.

Manca il «trait-d'union» che potrebbe essere scovato nel c. 530, 1°, che ricorda l'amministrazione del battesimo come prima funzione affidata in modo speciale al parroco.

Il c. 879 ricorda il principio: con la confermazione i cristiani sono vincolati più perfettamente alla Chiesa.

Un segno potrebbe essere dato anche dal ministro ordinario: il vescovo diocesano, o dal fatto che il vescovo mandi un suo delegato (c. 882), cosa questa che viene detta anche per il sacramento dell'eucaristia (c. 899, §2).

Altri due indizi potrebbero trovarsi nel c. 881. Sono il luogo della celebrazione della confermazione: la chiesa, e la collocazione della celebrazione: durante la messa.

A nostro avviso, almeno questi ultimi due, sono molto tenui per poter dire che con tale formulazione si vuol affermare l'importanza e il coinvolgimento di tutta la comunità nella celebrazione²⁴.

Fa problema anche l'identificazione della comunità.

Per quanto riguarda il battesimo abbiamo detto che la comunità, di cui si parla, dovrebbe essere

²⁴ Ci pare corretto ricordare quanto abbiamo scritto nel nostro studio A. CELEGHIN, *Disposizioni per l'ammissione alla cresima e itinerario mistagogico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 162-163 e aggiungere, insieme, che non si tratta solo di criterio liturgico, ma anche comunitario.

quella che si raccoglie attorno al parroco: quella che costituisce la parrocchia.

Per quel che riguarda la cresima, c'è un grosso richiamo alla Chiesa locale nella figura del vescovo o del suo delegato. E la concretizzazione può essere la celebrazione in Cattedrale o in parrocchia, luoghi nei quali la comunità, rispettivamente diocesana o parrocchiale, si incontra e si esprime.

Per quanto riguarda l'eucaristia, compresa pure la prima comunione, ogni riferimento comunitario «proprio» sembra essere del tutto assente.

A questo punto ci si chiede: possono esserci comunità alternative a queste per la celebrazione di questi sacramenti?

Il Codice non pare offrire molti elementi per una risposta esplicita.

Ci può venire in aiuto quanto viene detto, ad es., circa il luogo della celebrazione del battesimo, che riteniamo possa essere correttamente applicato anche agli altri sacramenti.

Da quanto il Codice dispone, emerge che il luogo ordinario è la chiesa parrocchiale. Questo è chiaro nel c. 857, §2²⁵. L'adulto riceverà il battesimo nella propria chiesa parrocchiale, il bambino in quella dei genitori.

Il c. 858, §1, dice la stessa cosa, parlando però del fonte battesimale.

Incertezza può sorgere nell'interpretare l'aggettivo «propria». Non si sottolinea infatti il concetto territoriale della parrocchia, già ricordato altrove come regola generale, né si cita il concetto personale come seconda possibilità (c. 518).

²⁵ Cf. M. RIVELLA, *Commento a un canone* (cf. nt. 23), 184-187.

Questa precisazione era però presente nei lavori della Commissione. Vi si leggeva la specificazione: «*suae habitationis*», che alcuni Consultori propongono di sostituire con «*commorationis*». Veniva dato un criterio territoriale, a partire dal domicilio, che nella formulazione approvata non sembra più essere così rilevante. Ci si può, anzi ci si deve, ricollegare a tale norma.

Tuttavia, accanto al criterio espresso nel c. 518, possono essere constatate anche altre esperienze che, pur non rientrando nella configurazione giuridica, esistono. Talora, infatti, viene individuata come identificazione di parrocchia propria quella della «*communitas fidelium*», nella quale i genitori del bambino sono inseriti o nella quale l'adulto si vuole inserire a prescindere dalla territorialità (c. 515, §1). L'adulto, prima del suo battesimo, di per sé, non è soggetto ad alcuna norma e perciò è libero anche di scegliere la «sua» parrocchia a prescindere dal territorio.

Casi di inserimento in parrocchie non coincidenti con il criterio giuridico territoriale o personale, nelle nostre diocesi, se ne riscontrano parecchi. Esistono pure persone che sono costrette a trasferirsi nel territorio di un'altra parrocchia e continuano ad essere inserite nella vita della comunità precedente, nella quale celebrano anche i sacramenti per i loro figli, senza nemmeno avvertire il parroco competente per territorio, e questo avviene con una certa frequenza.

Potrebbe però anche darsi il caso concreto di genitori avulsi dalla vita di ogni comunità cristiana, che per il battesimo dei propri figli cercano un parroco più accondiscendente e meglio disposto a dare il battesimo senza grossi impegni e senza molto puntare sulle condizioni richieste per il battesimo. Potrebbe essere questa la parrocchia «propria» di

quei genitori? A rigor di logica anche questi hanno individuato «una» loro parrocchia, diversa da quella «canonica», ma si rimane perplessi sulle ragioni di tale scelta e non si può essere privi di dubbi circa le conseguenze di tale celebrazione nella vita del bambino e dei genitori.

A questo proposito sorge una domanda: Perché non specificare meglio il «propria» anche in questo canone, rimandando almeno espressamente al c. 518?

Non sarebbe stato forse meglio che nel canone si mettesse esplicitamente in evidenza il concetto territoriale, in modo da offrire una occasione in più per scoprire che il battesimo è anche inserimento in una comunità cristiana concreta, senza escludere, anzi citando, la comunità parrocchiale diversa da quella territoriale? Ma la domanda dovrebbe essere applicata anche in occasione del conferimento degli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana e la risposta dovrebbe essere analoga alla disposizione che viene data circa il luogo della celebrazione del matrimonio (cf. c. 1115).

A noi pare di poter dire che, dati i principi, i pastori d'anime dovrebbero educare gli appartenenti a gruppi o a realtà ecclesiali, o anche i semplici cristiani disorganizzati, a capire la collocazione ecclesiale di questi sacramenti²⁶. Conseguenza di questo principio deve risultare l'impegno di celebrare tali sacramenti nel contesto che meglio esprime questo contenuto, anche quando una celebrazione appartata

²⁶ È questo il pensiero espresso nel n. 5, il cui titolo è: *Dimensión eclesial del sacramento de la Confirmación*, del documento dei vescovi spagnoli. Cf. COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE, *Algunos aspectos doctrinales del sacramento de la Confirmación*, in *Ecclesia* 2555 (23.11.1991) 38.

o di gruppo potrebbe dare maggiore soddisfazione umana (emotivo-psicologica).

Non bisogna mai dimenticare che è tutta la Chiesa che deve aiutare colui che accede al popolo di Dio, o colui che partecipa per la prima volta al Corpo e al Sangue del Signore, o colui che viene confermato nella fede. È perciò necessario prendere coscienza che tutta la comunità ha una vera responsabilità nello svolgere il compito che viene accolto e significato dal padrino²⁷ per i due sacramenti irripetibili e che deve concretamente mostrarsi famiglia nel momento in cui l'iniziazione cristiana conduce alla prima comunione eucaristica.

A questo proposito ci pare di dover sottolineare un dato fondamentale: il RICA dispone che ciascun rito venga celebrato davanti all'assemblea dei fedeli, tranne che in casi eccezionali²⁸.

È la Chiesa concreta, quella che si manifesta nella comunità cristiana (la parrocchia), che è il punto di riferimento dell'adulto che vuol fare il cammino dell'iniziazione cristiana e non il piccolo gruppo.

E allora non possiamo fare a meno di chiederci e chiedere se tutte le espressioni di cammino catecumenale (anche quello denominato neo-catecumenale) abbiano chiaro nella concretezza questo riferimento. Se così non fosse fin dall'inizio e in ogni espressione, si correrebbe il rischio di stimolare le persone a vivere la vita cristiana nel proprio gruppo e a indurre in loro

²⁷ Cf. M. DUJARIER, *L'ufficio del padrino* (cf. nt. 6), 132-133.

²⁸ Rimandiamo al *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, senza soffermarci in commenti. Si vedano i nn. 1-305. Per un commento e per esperienze in proposito si può vedere il volume: AA.Vv., *La nuova proposta di iniziazione alla vita cristiana*, Torino-Leumann 1985.

l'esperienza della fatica e della sofferenza quando sono chiamate ad articolarsi con una comunità più ampia, secondo le modalità che le sono proprie e che devono tener conto di tutte le componenti della comunità stessa. In tal caso si approderebbe ad un fallimento dell'iniziazione cristiana e alla sconfessione del suo elemento fondamentale: l'inserimento responsabile nella vita della Chiesa.

Ci sembra pure necessaria un'altra precisazione.

Non si può neppure minimamente pensare che i battezzati, anche se lontani dalla vita della Chiesa e anche se non hanno ricevuto la confermazione e l'eucaristia, debbano essere semplicemente considerati come dei catecumeni. «La loro condizione differisce dalla condizione dei catecumeni, in quanto essi sono già stati introdotti nella Chiesa e fatti figli di Dio per mezzo del Battesimo»²⁹. «La loro vita cristiana deve rafforzarsi con un'opportuna preparazione che viene loro proposta, un'adatta catechesi, i rapporti con la comunità dei fedeli e la partecipazione ad alcuni riti liturgici»³⁰.

Il riferimento alla comunità cristiana (non al piccolo gruppo) viene presentato come indispensabile.

2. Il battesimo

Il sacramento del battesimo, attraverso il quale si entra nella economia di salvezza, offrirebbe possibilità di soffermarsi su alcune questioni per precisarle meglio.

²⁹ *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, n. 295.

³⁰ *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, n. 296.

Si potrebbero esprimere considerazioni sul ministro, sul luogo della celebrazione, sul tempo liturgico, sul nome «non estraneo al senso cristiano», sulle condizioni di validità, ecc.

Per questi ed altri aspetti rimandiamo ad altra pubblicazione³¹.

In questo luogo riteniamo opportuno considerare solo tre questioni problematiche.

a) *Battesimo differito o a tappe?*

Secondo le disposizioni del c. 868, §1, ai genitori deve essere presentata anche la possibilità di differire il battesimo.

In Commissione ne hanno parlato. Un Consultore paventava un duplice pericolo: che il battesimo fosse differito troppo a lungo e che si incorresse in giudizi arbitrari; ma alla fine è stata accettata l'idea di differirlo³².

L'idea è nuova. Nel c. 750 del CIC del 1917, nel caso in cui fosse mancata la speranza della conseguente educazione del bambino secondo i principi della religione cattolica, si parlava di un battesimo conferito lecitamente, ma non si ipotizzava minimamente il differimento del battesimo. Ora c'è anche questa eventualità, che presenta altri risvolti.

Una cosa da prendere in considerazione dovrebbe essere quella della durata del tempo di differimento. Un altro aspetto dovrebbe essere quello relativo

³¹ Il sottoscritto ha trattato questi aspetti durante il XX Convegno del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico e rimanda agli atti di prossima pubblicazione. Il presente articolo è una rielaborazione e un completamento di tale lavoro.

³² Cf. *Communicationes* 13 (1981) 223-224.

alle iniziative pastorali da prendere, perché tale scelta non si mostri come rifiuto definitivo.

Il differimento di cui il Codice parla, è decisione a carico del responsabile della amministrazione del battesimo. Esso non è legato alla mancanza di richiesta del battesimo, ma alla mancanza di serie garanzie per un impegno educativo cristiano.

Un criterio per far accedere al battesimo deve trovare riscontro a livello di segni esterni, che rilevino in qualche modo una certa appartenenza alla Chiesa.

E qui si inseriscono due tipologie di famiglie: quelle lontane dalla fede, o meglio dalla vita comunitaria, e quelle che vivono in situazioni irregolari, che vivono, cioè, oggettivamente in contrasto con i principi cristiani del matrimonio. A queste si devono aggiungere le famiglie disgregate, quelle che vivono in situazioni difficili, nelle quali un genitore è credente e l'altro si oppone alla fede³³.

Il differire, in tali casi, deve essere determinato dalla volontà di percorrere strade che possano ravvivare la fede e riproporre i principi di vita cristiana, in modo che i genitori siano aiutati a riflettere sulla loro vita alla luce del vangelo e a mettere in evidente consapevolezza le ragioni più profonde della scelta del battesimo per il loro bambino.

Il Codice in nessun caso parla di rifiuto categorico del battesimo.

³³ Si veda in *Notitiae* 7 (1971) 64-73 un'interessante corrispondenza tra il vescovo di Dapango (Togo) e la S. Congregazione per la dottrina della fede, con un commento di P.A. LIGIER. Cf. anche C. FLORISTAN, *Il catecumentato* (cf. nt. 5), 113-116; E. LODI, *Liturgia della chiesa. Guida allo studio della liturgia nelle sue fonti antiche e recenti*, Bologna 1981, 587.

C'è però un differimento o un rifiuto, di cui il Codice non parla, che parte dalle famiglie.

Ci sono infatti genitori, e non sempre sono non-credenti, i quali rifiutano o procrastinano il battesimo dei loro figli. Il più delle volte affermano che questa è una scelta di libertà e di rispetto per il proprio bambino.

La valutazione va fatta a partire da prospettive pedagogiche non legate esclusivamente alla scelta di fede. Un educatore ha il dovere di proporre quanto a lui sembra bene e di creare mentalità di attenzione a rifiutare quanto è male. Se mancano questi presupposti, l'educando non si troverà a fare scelte a partire da giudizi di valore, ma da circostanze esterne che possono e devono aiutare, ma che mai devono sostituirsi ai giudizi di valore.

A suo tempo, soprattutto in Francia, attorno agli anni 70 si era proprio ipotizzato, come prassi pastorale, il battesimo differito o a tappe. Oggi pare che tali proposte vengano rimesse in discussione³⁴. L'idea è legata all'iniziazione cristiana, che, per quanto riguarda il battesimo degli adulti, ora trova una sua proposta articolata e ufficiale nel RICA, il quale indirizza liturgia e pastorale.

Per quanto riguarda invece il battesimo dei bambini, la questione era stata posta alla S. Congregazione per la dottrina della fede³⁵. Davanti alla proposta di «accogliere» i bambini in vista di «un» battesimo da farsi nel tempo, essa ha risposto che, pur proseguendo

³⁴ Cf. tutto il n. 185 di *La Maison Dieu* (1991), ma soprattutto lo studio di L.M. CHAUVET, *Étapes vers le baptême ou étapes du baptême*, *Ibid.* 35-46.

³⁵ Cf. *Notitiae* 7 (1971) 64-69.

lo studio del problema, era meglio mantenere la pratica tradizionale, sottolineando nello stesso tempo la necessità di insistere sulla responsabilità dei genitori³⁶.

La tesi del catecumenato dei bambini veniva vista dal commentatore come uno «scossone indiretto alla pratica e alla teologia del battesimo dei bambini»³⁷.

La linea è quella di non comporre Riti diversi con più tappe, ma di fare la scelta di maggior impegno pastorale, per far capire ai genitori il senso del battesimo e gli impegni che ne derivano.

b) *Come conciliare mobilità umana e Chiesa rituale?*

Per il conferimento del battesimo c'è anche questo problema. Oggi la mobilità umana ha preso dimensioni particolarmente vistose e molte persone di rito orientale si spostano in Occidente e viceversa.

Il fenomeno è così grande che sono state costituite Chiese rituali per una intera nazione, con un vescovo e presbiteri che hanno il compito di occuparsi dei fedeli di quel rito.

Talora però capita che quanti appartengono a tale rito siano in condizioni di grosse difficoltà per partecipare alla vita di quella Chiesa rituale. Altre volte capita che si presentino a chiedere il battesimo per i loro figli senza denunciare il loro rito.

³⁶ «La S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi vous faisait part de son intention de poursuivre l'étude de la question, tout en maintenant la pratique traditionnelle et en soulignant la nécessité d'insister sur la responsabilité des parents» (*Ibid*, 69).

³⁷ «Il est en effet possible qu'en favorisant la thèse du catéchuménat des enfants on ait porté un coup indirect à la pratique et à la théologie du Baptême des tout-petits» (*Ibid*, 73).

Che cosa fare?

Senz'altro deve essere osservata la procedura che si adopera per il battesimo di ogni altro bambino.

Nel caso in cui i genitori siano consapevoli di appartenere ad una Chiesa rituale diversa, il bambino, anche se viene battezzato col rito latino, appartiene alla Chiesa rituale dei genitori.

Nel caso in cui i genitori non manifestino il loro rito, in linea di principio il bambino dovrebbe appartenere alla Chiesa rituale dei genitori.

Ma, alla prova dei fatti, quel bambino è creduto appartenere alla Chiesa di rito differente da quello nel quale i suoi genitori sono stati battezzati!

I cc. 111-112, che prendono in considerazione varie eventualità, non citano come importante il fatto che un bambino possa appartenere ad una Chiesa rituale diversa, quando i suoi genitori, di comune accordo, domandano che sia battezzato secondo il rito del luogo dove vivono, proprio perché hanno l'intenzione di inserirlo in quella Chiesa.

Tale soluzione, sotto il profilo pastorale, potrebbe offrire la possibilità alla comunità che ha dato il battesimo di accompagnare il bambino nella crescita della vita cristiana e al bambino di avere un riferimento preciso per la sua maturazione ecclesiale.

Se il battezzando, invece, ha superato i 14 anni, può scegliere in quale Chiesa rituale ricevere il battesimo, alla quale Chiesa, poi, appartiene³⁸.

Un altro problema potrebbe consistere nella comunicazione dell'avvenuto battesimo.

³⁸ Cf. V. DE PAOLIS, *Il libro I del Codice: norme generali* (cann. 1-203), in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa* (ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), Roma 1986, 342-343.

Di per sé non viene chiesto di inoltrare alcuna comunicazione alla Chiesa rituale diversa. Il Codice si limita a raccomandare che ci sia sollecita registrazione nel libro dei battesimi (c. 877); non prende in considerazione alcuna altra eventualità e perciò non offre alcun consiglio per i casi di questo genere.

A noi però resta un dubbio, che vorremmo esporre così: non sarebbe forse opportuno avvertire la Chiesa rituale interessata che ha un nuovo componente?

- c) *Un bambino di genitori di rito latino battezzato in una Chiesa di rito orientale deve ricevere subito anche la cresima e la prima comunione?*

Anche questo problema è legato alla mobilità umana.

Anche i cattolici di rito latino sono costretti dalle vicende della vita, o semplicemente scelgono di vivere nei territori delle Chiese orientali per periodi di varia durata con le loro famiglie.

Nel caso in cui nascano dei figli a coppie cattoliche di una certa sensibilità religiosa, si pone anche il problema del battesimo.

Qualora si dovesse battezzare il bambino di una coppia di cattolici di rito latino in una Chiesa orientale *sui iuris*, si pone la questione seguente: deve essere rispettato il diritto della famiglia del bambino o devono essere osservate le norme di quella Chiesa orientale? Inoltre: nel caso concreto può diventare criterio operativo quello dell'unità di conferimento dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, oppure si devono rispettare le norme del Codice latino, che prevedono l'ammissione alla prima comunione con

l'affermazione dell'uso di ragione e il conferimento della confermazione verso gli undici anni?

Il Codice del 1917 aveva risolto la questione in modo radicale. Proibiva infatti ai presbiteri di rito orientale di conferire la confermazione ai bambini di genitori di rito latino che si trovavano a battezzare³⁹.

Questa norma non è stata assunta nel Codice del 1983 e questo dato ci fa pensare che è caduta tale proibizione.

Comunque non ci pare adeguato neppure concludere che ora debba essere fatto quanto prima era vietato.

È necessario precisare che il Codice orientale non proibisce il conferimento separato dei tre sacramenti in maniera assoluta (cf. CCEO, c. 694). Esso, però, pone una clausola molto precisa. I sacramenti del battesimo e della confermazione devono essere conferiti insieme, «salvo il caso di vera necessità»⁴⁰, e comunque anche «la Divina Eucaristia sia amministrata al fedele cristiano al più presto dopo il battesimo e la crismazione del santo myron, secondo la norma del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*»⁴¹.

³⁹ Cf. CIC del 1917, c. 782, §5 che recita: «Nefas est presbyteris ritus orientalis, qui facultate vel privilegio gaudent confirmationem una cum baptismo infantibus sui ritus conferendi, eandem ministrare infantibus latini ritus».

⁴⁰ Cf. CCEO, c. 695, §1, che recita: «Chrismatio sancti myri ministrari debet coniunctim cum baptismo, salvo casu verae necessitatis, in quo tamen curandum est, ut quam primum ministretur».

⁴¹ CCEO, c. 697: «Initiatio sacramentalis in mysterium salutis susceptione Divinae Eucharistiae perficitur, ideoque Divina Eucharistia post baptismum et chrismationem sancti myri christifideli ministratur quam primum secundum normam iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris».

Ma il canone che tratta la questione che noi stiamo esaminando è il c. 696 al §1. Esso recita: «Tutti i presbiteri delle Chiese orientali possono amministrare validamente la crismazione del santo myron, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli cristiani di qualunque Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina»⁴².

Viene detta la possibilità di operare entrambe le scelte, dare cioè battesimo e cresima insieme o solo il battesimo, ma non vengono offerte indicazioni che aiutino a scegliere concretamente.

Per affrontare la questione è necessario orientarsi e coordinare tre principi: il diritto proprio del soggetto e della sua famiglia; il diritto proprio della Chiesa orientale *sui iuris* ed, infine, il principio dell'unità dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana.

Per la verità gli ultimi due principi si trovano in perfetta sintonia; il primo invece nel caso concreto sarebbe in contraddizione e si presenta problematico.

La soluzione alla questione potrebbe essere individuata nel rapporto sussistente tra i diritti del singolo e quelli della comunità ecclesiale diversa.

Nel caso presente si manifesterebbe contrasto tra il diritto di un privato (singolo o famiglia) e quello di una Chiesa. E ci pare di dover affermare che qualora non fosse possibile conciliare i diritti di entrambe le parti, non dovrebbe esserci alcun dubbio nel concludere che deve essere rispettato il diritto della comunità. Se capitasse il battesimo di un bambino di genitori di rito orientale presso una comunità latina, il mini-

⁴² C. 696, §1: «Omnes presbyteri Ecclesiarum orientalium chrismationem sancti myri sive coniunctim cum baptismo sive separatim valide ministrare possunt omnibus christifidelibus cuiusque Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae».

stro darebbe solo il battesimo; si comporterebbe cioè secondo la normalità del rito latino e, senza l'adeguata autorizzazione, non potrebbe conferire anche gli altri due sacramenti.

Forse si può fare un'ulteriore distinzione tra celebrazione privata e pubblica del sacramento del battesimo di questo bambino, anche se la distinzione non ci piace.

Se la celebrazione viene svolta durante una convocazione ordinaria della comunità orientale, sarà necessario procedere secondo i libri liturgici di quella Chiesa, per non creare confusione nei fedeli di quel rito ed evitare lo scandalo dei fedeli più semplici. A meno che quella comunità non venga sufficientemente edotta sulle ragioni che portano a fare dei cambiamenti nel rito.

Nel caso di celebrazione privata, svolta cioè alla sola presenza dei parenti e al di fuori delle celebrazioni della comunità, si possono formulare alcune ipotesi, tenuto presente che è possibile conferire separatamente i sacramenti in questione.

È da precisare comunque che tale modalità deve essere consentita solo per motivi particolari e non deve essere intesa come situazione normale di conferimento del battesimo. Non ci si può mai dimenticare che i sacramenti non sono un fatto privato; essi sono sempre azione di Chiesa, che deve essere espressa anche attraverso i segni esterni, dei quali il principale consiste appunto nella convocazione dell'assemblea.

Tenuti presenti questi principi, nella celebrazione in forma privata possono aver maggior peso anche i diritti del singolo e il suo dovere di rispettare le norme alle quali è sottoposto, che prevedono il conferimento dei sacramenti dell'iniziazione cristiana ad un bambino in tre momenti diversi.

Nel caso che stiamo considerando, però, il diritto non si limita alle modalità e ai tempi del conferimento dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, ma si estende alle ragioni che motivano la richiesta del battesimo e degli altri sacramenti e che consentono l'ammissione ai sacramenti da parte della Chiesa.

A partire da questa prospettiva, che viene presa in considerazione anche nella celebrazione dei sacramenti, si possono ipotizzare alcune soluzioni pastorali.

La prima: accettare da parte del cattolico di rito latino la celebrazione secondo i riti liturgici della Chiesa orientale *sui iuris*, la quale normalmente conferisce tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana.

La seconda: porre il problema al ministro della Chiesa orientale e lasciare a lui la valutazione pastorale di separare il conferimento dei tre sacramenti.

La terza: assicurarsi che il battesimo del bambino viene chiesto da una famiglia cattolica praticante e responsabile, la quale si impegna e saprà far vivere e far scoprire al bambino l'importanza dei tre sacramenti ricevuti nella medesima celebrazione.

La quarta: considerare e comunicare al ministro orientale la richiesta di celebrazioni separate dei tre sacramenti, secondo la norma del Codice latino, determinata dal motivo di una inadeguata preparazione dei genitori e dei padrini, in modo da offrire la possibilità di far riscoprire il senso del battesimo ricevuto e l'importanza degli altri due sacramenti proprio in occasione del loro successivo conferimento.

Queste soluzioni vanno considerate ed assunte di volta in volta in relazione alla ragione pastorale preponderante.

È curioso, però, quanto scrive il nuovo Diretto-

rio Ecumenico, che, pur non entrando specificamente in merito alla nostra questione, dice: «In queste Chiese il sacramento della confermazione (crismazione) è legittimamente amministrato dal sacerdote contemporaneamente al battesimo; può pertanto accadere con una certa frequenza che nella certificazione canonica del battesimo non sia fatta alcuna menzione della confermazione. Ciò non autorizza affatto a mettere in dubbio che sia stata conferita anche la confermazione»⁴³.

Quasi quasi, per non creare equivoci, sarebbe da auspicare che sempre i sacramenti dell'iniziazione cristiana vengano conferiti contemporaneamente da un presbitero orientale.

Il paragrafo del canone citato consente comunque al presbitero orientale di conferire anche solamente il sacramento del battesimo.

3. La confermazione

Questo sacramento si presenta con grosse evoluzioni alle spalle e con una certa confusione nelle sue linee di sviluppo.

Qualcuno afferma che gli studi finora fatti «non sono riusciti a far piena luce sui molteplici problemi che avvolgono questo sacramento. Quasi tutte le questioni sono ancora aperte, non chiare e poco definitive»⁴⁴.

⁴³ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio* (cf. nt. 18).

⁴⁴ R. FALSINI, *La cresima nel quadro dell'iniziazione: rapporto con il battesimo*, in AA.Vv., *Mysterion. Nella celebrazione del Mistero di Cristo la vita della Chiesa. Miscellanea liturgica in occasione dei 70 anni dell'Abate Salvatore Marsili*, Torino-Leumann 1981, 441.

La riforma liturgica, che ha fatto un grosso progresso, non poteva non risentire dei condizionamenti storici degli ultimi secoli e dei grossi problemi della pastorale attuale⁴⁵.

«Il rituale della confermazione continua a porre problemi, come anche la sua teologia. Numerosi tentativi sono stati fatti per rinnovare la teologia della confermazione. A partire da tale rinnovamento potrà essere proposto un *Ordo* più conforme al sacramento»⁴⁶.

Gli studiosi sembrano orientati a vedere il sacramento della cresima ancora in cammino e ancora bisognoso di contributi e di studi.

Noi presenteremo ora alcune veloci riflessioni su alcuni aspetti della cresima.

a) *L'ammissione*

Per ricevere il sacramento della cresima sono previsti due tipi di garanzie⁴⁷. Il primo è costituito da dati oggettivi, il secondo punta sulle disposizioni soggettive.

Il principio oggettivo fondamentale è espresso in maniera molto chiara nel c. 889, §1. Esso dice: «È capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, non ancora confermato».

I rilievi sono due.

Senza aver ricevuto il battesimo, il conferimento

⁴⁵ Cf. *Ibid.*, 455.

⁴⁶ A. NOCENT, *I tre sacramenti dell'iniziazione cristiana*, in AA.Vv., *Anamnesis 3/1. La liturgia, i sacramenti: teologia e storia della celebrazione*, Genova 1986, 131.

⁴⁷ Ci permettiamo di rimandare ad un nostro precedente studio: A. CELEGHIN, *Disposizioni per l'ammissione* (cf. nt. 24), 155-179.

di questo sacramento non può esserci, perché non ci sarebbe niente da confermare. Senza battesimo, comunque, ogni altro sacramento sarebbe precluso (cf. c. 849).

Se uno ha già ricevuto validamente il sacramento della confermazione, è incapace di riceverlo ancora. Il canone ricorda il principio che questo sacramento, il battesimo, come l'ordine sacro, non possono essere ripetuti, dal momento che mediante il carattere segnano per sempre la vita del credente (cf. c. 845).

La verifica del dato oggettivo viene operata attraverso la consuetudine giuridico-pastorale di richiedere, qualora questi due sacramenti venissero conferiti in tempi diversi, l'atto di battesimo prima di amministrare la cresima e di comunicare, poi, l'avvenuta confermazione al parroco del luogo di battesimo.

Tra le disposizioni soggettive il Codice ricorda l'età (c. 889, §1), della quale parleremo fra poco, e altre idoneità richieste dalla pastorale⁴⁸, davanti alle quali si riscontrano scelte concrete diversificate, anche in situazioni simili.

Il Codice orientale non prende in considerazione queste disposizioni soggettive, dal momento che prevede un'unica celebrazione per i sacramenti dell'iniziazione cristiana, anche quando questa riguarda i bambini.

Il Codice latino ricorda l'attenzione pastorale alla adeguata preparazione che, accanto ai cresimandi, deve verificare presenti e disponibili i genitori e i pastori d'anime (cc. 889, §2 e 890). Concretamente i

⁴⁸ I teologi-liturgisti sono particolarmente critici a questo proposito, perché vedono il sacramento della confermazione condizionato e impoverito dalle scelte pastorali. Si veda ad es.: R. FALSINI, *La cresima nel quadro* (cf. nt. 44), 441-442, 444-445.

pastori si troveranno davanti a situazioni diverse, che non consentiranno di usare la stessa misura. Il Codice insiste sulla preparazione al sacramento e questa non deve limitarsi ai soli contenuti intellettuali.

Un'altra indicazione per ammettere alla cresima si trova sintetizzata nel «rite dispositus» (c. 889, §2). Al cresimando non viene chiesto solo di conoscere e di sforzarsi di vivere la qualità del sacramento, ma anche di riceverlo con le dovute disposizioni interiori e con adeguati atteggiamenti esterni.

Il rinnovo delle promesse battesimali (*ibid.*), che non veniva citato espressamente nel Codice precedente, ha un duplice significato.

Da una parte intende ricordare concretamente il profondo legame dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana; questa indicazione completa quella del c. 881, che legava la confermazione all'eucaristia.

Dall'altra vuole richiamare il cresimando a non dimenticare che la scelta di ricevere la cresima è legata alla sua fede battesimale, la quale deve diventare sempre più consapevole e personale.

In tale modo il Codice dispone di mettere il singolo cresimando in sintonia con il principio della testimonianza e con l'impegno di maturare la propria fede (cf. c. 879). Se questa volontà mancasse nel cresimando, verrebbe meno la ragione della richiesta. Il legislatore intende chiedere un impegno riscontrabile prima del conferimento del sacramento ed estensibile, con maggiore disponibilità, una volta ricevuta la cresima.

b) L'età

Il Codice si occupa anche dell'età del cresimando (cc. 890 e 891). Rito e Codice attuale hanno ripropo-

sto la norma del c. 788 del CIC del 1917 di conferire il sacramento attorno ai sette anni, lasciando alle conferenze episcopali la possibilità di elevare tale limite minimo⁴⁹.

Sulla questione dell'età nell'immediato dopo-concilio si aprì un acceso dibattito tra teologi e operatori pastorali. Questi spingevano a spostare il conferimento della confermazione verso l'adolescenza o la giovinezza, giustificando teologicamente tale scelta con la tesi della confermazione come sacramento della maturità. Quelli facevano osservare che «una teologia che non tiene conto dell'unità dell'iniziazione e continua a trattare questioni particolari (es. l'età) isolatamente, si allontana dalla proposta liturgica ed è destinata all'insuccesso»⁵⁰. E aggiungevano che «la catechesi non può permettersi di ripetere formule (es. sacramento della maturità, della pienezza ecc.) che contrastano con la realtà oggettiva del sacramento appartenente alla 'nascita' del cristiano»⁵¹.

Il Codice, comunque, stabilisce un'età la quale «non comporta automaticamente l'idoneità a ricevere il sacramento, anche se prima di una certa età il soggetto non può essere giudicato idoneo in senso pastorale»⁵².

E la facoltà lasciata alle conferenze episcopali nazionali evidenzia l'influenza delle ragioni pastorali nella decisione ultima.

⁴⁹ La CEI, nella delibera n. 8 del 23.12.1983, ha stabilito l'età di 12 anni circa.

⁵⁰ R. FALSINI, *La Cresima nel quadro* (cf. nt. 44), 454. Sulla questione vedi anche: G. BIEMER, *La controversia sull'età della Cresima*, in *Concilium* 14/2 (1978) 172-186.

⁵¹ R. FALSINI, *La Cresima nel quadro* (cf. n. 44), 454.

⁵² M. MORGANTE, *I sacramenti nel Codice di diritto canonico; commento giuridico-pastorale*, Cinisello Balsamo 1985, 31.

L'accento non viene perciò posto sull'età fisica, né su quella mentale⁵³, ma piuttosto sulle condizioni pastorali più adeguate perché il sacramento sia accolto degnamente.

c) *Il ministro*

La questione del ministro della confermazione è sempre stata presente nella ricerca teologico-liturgica e nella vita concreta della Chiesa latina⁵⁴.

Ha trovato una sua prima sintesi al Concilio di Trento, che nel c. 3 del sacramento della confermazione recita: «si quis dixerit, sanctae confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem: anathema sit»⁵⁵.

Questa definizione solenne non chiude il dibattito, né vieta che presbiteri, muniti della relativa facoltà, possano conferire validamente il sacramento della confermazione⁵⁶, cosa che si è andata via via allargando fino alla pubblicazione del Decreto *Spiritus Sancti munera* del 14.09.1946, nel quale vengono elencati i ministri straordinari della cresima⁵⁷.

Al Vaticano II si è ripresa la questione del ministro della confermazione e, rispondendo alle obiezioni, soprattutto degli Orientali, il Concilio com-

⁵³ Cf. L. GHIZZONI, *Dare i sacramenti agli handicappati psichici gravi?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 184-187.

⁵⁴ Si veda a questo proposito il voluminoso studio (381 pagine) di A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *El problema del Ministro extraordinario de la confirmación. Estudio histórico-teológico-canónico*, Salamanca 1952.

⁵⁵ Denzinger-Schönmetzer 1630.

⁵⁶ Cf. A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *El problema* (cf. nt. 54), 335-340.

⁵⁷ Cf. AAS 38 (1946) 349-354.

pie un passo avanti nella dottrina sostituendo il termine «ordinario» con «originario»⁵⁸. In LG 26 si legge: «i vescovi sono i ministri originari della confermazione».

Il cambiamento del vocabolario è segno di una evoluzione che tende a sottolineare l'unità del presbiterio attorno al vescovo.

Nei lavori della Commissione, però, ci si trova davanti ad una posizione che non è lineare.

Da una parte si assume l'espressione conciliare: i vescovi sono ministri *originari* del sacramento della confermazione⁵⁹; dall'altra si ripropone la formulazione classica: vescovo ministro *ordinario* e presbiteri ministri *straordinari*, in quanto è più giuridica ed esprime meglio la dignità e il compito del vescovo⁶⁰.

La questione non si presenta pacifica. Si torna poi ad assumere il termine *originario*⁶¹. Successivamente i Consultori ne discutono ancora molto, ma non arrivano ad una uniformità di vedute. Per tale

⁵⁸ Cf. G.H. BAUDRY, *La réforme* (cf. nt. 1), 95; A. MONTAN, *Liturgia - Iniziazione cristiana* (cf. nt. 5), 58-59.

⁵⁹ Cf. *Communicationes* 3 (1971) 203.

⁶⁰ «Sane, in Constitutione *Lumen gentium*, 26, affirmatur Episcopus esse ministros *originarios* confirmationis. Hic quidem modus dicendi est magis theologicus quam iuridicus; insuper etiam in schemate Legis fundamentalis, quae proponitur pro Ecclesia latina et Ecclesiis orientalibus, declaratur similiter Episcopus esse ministros originarios. In Codice I.C. latino, e contra, quod pro solis christifidelibus ritus latini valet, melius dici videtur Episcopum esse ministrum *ordinarium*; hic loquendi modus est magis iuridicus et indicat Episcopum, vi ipsius sui Ordinis et officii episcopalis, hac gaudere potestate et facultate. Minister extraordinarius vocatur presbyter cui haec potestas confertur, sive ipso iure sive peculiari facultate» (*Ibid.*, 204).

⁶¹ Cf. *Communicationes* 7 (1975) 30.

ragione vengono costretti a votare e a maggioranza viene scelto il termine *ordinario*⁶².

La scelta non convince tutti. Infatti nella relazione inviata a tutti i membri della Commissione allargata, si riscontra ancora una volta l'obiezione all'uso del termine *ordinario* e si legge ancora la medesima risposta da parte della Segreteria⁶³.

Chi ha fatto quest'ultima obiezione aveva in mente sia le espressioni di LG 26 sia la disciplina orientale, che consente il conferimento ordinario della confermazione ai presbiteri.

Mentre i due Codici, latino (c. 880, §1) e orientale (c. 693), hanno le medesime disposizioni circa la consacrazione del crisma, che viene riservata al vescovo, differiscono a proposito dell'amministrazione.

Tale riserva salvaguarda la teologia del vescovo come ministro *originario* della confermazione. «L'obbligo di usare il crisma consacrato dal vescovo deriva dal fatto che egli è l'economo della grazia del supremo sacerdozio, e l'originario dispensatore dei doni dello Spirito Santo, di modo che nessun dono dello Spirito Santo può essere conferito, se non in comunione con il vescovo»⁶⁴.

⁶² «Valde disputatur hac de re et in fine disceptationis, suffragatione peracta, praefertur, maiori parte suffragiorum, verbum *ordinarius*» (*Communicationes* 10, 1978, 77).

⁶³ «Denuo scribitur *ministrer ordinarius* ut in C.I.C. c. 782, cum in schematibus praevis iam habeatur terminus 'originarius' ex 'Lumen gentium', n. 26 desumptus. Hac in re praeter terminum Concilii, ratio habita est, ut videtur, etiam disciplinae orientalium. Cur denuo retrocessio ad C.I.C. contra explicita Concilii verba? (Alter Pater).

R. terminologia schematis magis iuridica et theologica videtur et traditioni Ecclesiae latinae, pro qua Codex exaratus est, respondet.» (*Communicationes* 15, 1983, 186).

⁶⁴ D. SALACHAS, *L'iniziazione cristiana* (cf. nt. 20), 113.

La differenza nel conferimento è sancita dal c. 882 del CIC e dal c. 694 del CCEO. Il Codice orientale conferma l'antica tradizione, già sottolineata al Vaticano II nel decreto *OE* n. 13: il presbitero è ministro della cresima conferita sia insieme con il battesimo, sia separata da esso.

Il c. 882 del CIC riprende la materia del c. 782, §§1 e 2, del Codice precedente.

È venuta a cadere la distinzione tra ministro ordinario e straordinario⁶⁵, ma, ci chiediamo, ci si è limitati esclusivamente ad un miglioramento letterario? Il presbitero, nella Chiesa latina, a quale categoria di ministri appartiene?

Il termine «straordinario» con quale espressione è stato sostituito?

Guardando alla formulazione dei canoni ci pare di dover individuare tre categorie di ministri, oltre al ministro ordinario.

1° *Ex iure* sono ministri della cresima (c. 883):

— gli equiparati al vescovo diocesano nella relativa circoscrizione;

— il presbitero che, in forza dell'ufficio o del mandato del vescovo, battezza un adulto o lo ammette alla piena comunione con la Chiesa cattolica;

— in pericolo di morte, il parroco o qualsiasi presbitero.

2° Ministro *per speciale concessione* è il presbitero che ha ricevuto la facoltà di confermare dalla competente autorità (c. 884, §1).

3° Ministro *per associazione* può essere qualsiasi presbitero che per causa grave viene invitato dal

⁶⁵ Cf. *Ibid.*, 112; G. GHIRLANDA, *Il diritto* (cf. nt. 4), 309; B. DAVID, *Le sacrement* (cf. nt. 2), 221.

celebrante principale ad associarsi nel conferire il sacramento (c. 884, §2)⁶⁶.

Un dubbio viene sollevato dall'inciso del secondo punto del c. 883. Il «vi officii» del presbitero che può amministrare la confermazione ci fa chiedere: di quale ufficio si tratta? Solo l'amministratore diocesano? Risponderemmo affermativamente. Ma si tratta solo di lui?

4) L'eucaristia

Sotto la prospettiva teologica è dato per acquisito da tutti che il compimento dell'iniziazione cristiana sta nel sacramento dell'eucaristia⁶⁷.

Sono molto precise le parole di Papa Giovanni Paolo II, che vediamo utile riproporre. Afferma: «Tra tutti i sacramenti, è la ss. eucaristia che porta a pienezza la sua iniziazione di cristiano e che conferisce all'esercizio di sacerdozio comune questa forma sacramentale ed ecclesiale che lo aggancia — come abbiamo accennato in precedenza — a quello del sacerdozio ministeriale. In tal modo il culto eucaristico è *centro e fine di tutta la vita sacramentale*. Risuonano continuamente in esso, come un'eco profonda, i sacramenti dell'iniziazione cristiana: battesimo e confermazione. Dove mai è meglio espressa la verità che non soltanto siamo 'chiamati figli di Dio', ma 'lo

⁶⁶ Queste distinzioni, con alcune varianti, si possono vedere anche in A. MONTAN, *I sacramenti* (cf. nt. 4), 100-102; G. GHIRLANDA, *Il diritto* (cf. nt. 4), 309-310.

⁶⁷ In merito a questo si possono vedere i numerosi testi del Vaticano II. Rimandiamo in particolare a *PO 5*, che parla appunto della partecipazione all'eucaristia come completamento dell'iniziazione cristiana.

siamo realmente', in virtù del sacramento del battesimo, se non appunto nel fatto che nell'eucaristia diventiamo partecipi del corpo e sangue dell'unigenito Figlio di Dio? E che cosa ci predispone maggiormente ad essere 'veri testimoni di Cristo', di fronte al mondo, come risulta dal sacramento della confermazione, se non la comunione eucaristica, in cui Cristo dà testimonianza a noi, e noi a lui?»⁶⁸.

Le idee espresse dal Papa ed esposte dai teologi non lasciano dubbi sulla centralità dell'eucaristia nell'economia dell'iniziazione cristiana.

Avremmo desiderato espressi gli stessi principi anche nella formulazione dei canoni del Codice sull'eucaristia e invece non vi abbiamo trovato neppure il minimo accenno.

L'unico canone che ricorda l'eucaristia come sacramento che, unito al battesimo e alla confermazione, viene richiesto per la piena iniziazione cristiana si trova tra i canoni introduttivi la materia dei sacramenti⁶⁹.

a) *Quando l'eucaristia — nel CIC — rientra tra i sacramenti dell'iniziazione cristiana?*

I sacramenti dell'iniziazione cristiana, l'abbiamo appena ricordato, sono tre.

È vero che nel Codice vale il principio di evitare ripetizioni, ma forse esso, nel caso concreto, è stato osservato in modo troppo preciso, fino al punto di lasciare spazio anche ai dubbi in merito alla assunzio-

⁶⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Dominicae coenae*, 24.2.1980; EV 7/177.

⁶⁹ Si tratta del c. 842, §2.

ne nel Codice dell'idea che l'eucaristia è componente dell'iniziazione cristiana.

Nel titolo specifico sul sacramento dell'eucaristia non si parla mai di iniziazione cristiana. E non si tocca tale tematica neppure quando si tratta della prima comunione, come vedremo fra poco.

Nessuno può mettere in discussione che questo sacramento sia l'apice dell'iniziazione cristiana, ma nel Codice latino non si riscontra una sufficiente trasparenza di questo principio, che pure viene affermato nel primo canone introduttivo⁷⁰.

Si afferma esplicitamente che l'eucaristia è componente dell'iniziazione cristiana, l'abbiamo ricordato, nel c. 842, §2.

Un altro canone che lega in maniera esplicita l'eucaristia agli altri due sacramenti e ricorda, in modo però implicito, l'iniziazione cristiana è il c. 866⁷¹.

Se ne parla ancora, implicitamente e in contesto diverso, ad es., nei canoni 872, 874, 879.

Alla domanda, che ci siamo posti sopra, possiamo rispondere che nel CIC l'iniziazione cristiana viene legata più alle situazioni contingenti che al principio: essa, cioè, non viene accolta in sé, ma viene presentata come importante e viene sorretta con norme da osservare nei paesi di missione, mediante l'istituzione del catecumenato, ed altrove, nel caso del battesimo di un adulto.

⁷⁰ Cf. c. 842, §2. Nel c. 897, il primo del titolo dell'eucaristia, si parla di questo sacramento come culmine e fonte della vita cristiana, ma non si può affermare che la stessa cosa venga detta di questo sacramento in relazione all'iniziazione cristiana.

⁷¹ Anche se la formulazione del c. non presenta alcun rimando esplicito all'iniziazione cristiana, noi desideriamo vederne il riferimento.

Dalla formulazione dei canoni del Codice latino il sacramento dell'eucaristia risulta essere considerato come elemento che guida e sostiene la vita del cristiano e la vita dell'intera comunità, piuttosto che essere visto come uno dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana.

Basta scorrere gli articoli che formano il titolo sull'eucaristia per prendere atto di come essa venga globalmente trattata.

È necessario sottolineare il fatto che, sia esplicitamente sia implicitamente, il Codice si occupa piuttosto di regolare i rapporti dei fedeli, singoli e comunità, con questo sacramento e trascura invece di presentarlo come apice dell'iniziazione cristiana, la quale è a sua volta risultato di un cammino.

La cosa può anche essere logica: l'iniziazione cristiana introduce a vivere e nel CIC ci si sofferma a lungo e in maniera molto particolareggiata su tantissimi altri aspetti dell'eucaristia; ma non avrebbe guastato una parola anche sul momento iniziale.

b) *La prima comunione viene presa in considerazione come componente dell'iniziazione cristiana?*

L'apice dell'iniziazione cristiana si raggiunge con la partecipazione alla eucaristia.

È l'eucaristia che porta a pienezza l'iniziazione cristiana.

Questo principio è posto con particolare evidenza nel Codice orientale nel c. 710. Durante i lavori di revisione dei canoni fu avanzata la proposta di sopprimere questo canone, ma essa è stata rifiutata⁷².

⁷² Cf. D. SALACHAS, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino* (cf. nt. 20), 187.

La prassi di amministrare l'eucaristia ai bambini presso le Chiese orientali è antichissima e non si è mai interrotta, mentre nella Chiesa latina essa è rimasta in vigore fino al secolo XII⁷³.

Secondo la normativa vigente nella Chiesa latina bisogna distinguere tra adulti e bambini.

Nel caso del battesimo degli adulti il problema non sussiste, dal momento che i tre sacramenti vengono conferiti nella medesima celebrazione.

Per i bambini di rito latino l'iniziazione cristiana si estende per lungo tempo, almeno fino agli undici anni, dal momento che il conferimento della cresima è programmato al raggiungimento di quell'età⁷⁴.

Per i cattolici di rito latino la prima comunione viene normalmente anticipata alla cresima (cf. c. 913); per questo fatto non si può affermare che l'eucaristia sia per loro il sacramento che porta alla pienezza l'iniziazione cristiana, almeno fino a quando non venga conferita anche la confermazione.

Tutto il cammino deve comunque essere inteso come unitariamente articolato.

Infatti, il *Rito del battesimo dei bambini*, pur trattando in modo specifico del rito stesso, non trascura di ricordare che questo sacramento «pone le premesse per un'iniziazione cristiana dei bambini abbracciante anche la confermazione e l'eucaristia, come si evince dal fatto che esso si apre con una *Introduzione generale* su tutta l'iniziazione cristiana»⁷⁵.

Infatti, pubblicati questo rito e quello della con-

⁷³ Cf. *Ibid.*

⁷⁴ Cf. c. 891 e Delibera della Conferenza Episcopale Italiana n. 8, che ha attuato la disposizione di questo canone.

⁷⁵ A. NOCENT, *Iniziazione cristiana*, in *Nuovo Dizionario di Liturgia* (ed. D. SARTORE-A. TRIACCA), Roma 1984, 686.

fermazione, sono stati subito ipotizzati itinerari di iniziazione per i ragazzi⁷⁶.

Anche l'esperienza della prima comunione eucaristica va vista in questo modo.

«Ammettendo i fanciulli all'Eucaristia, secondo la più genuina tradizione, la Chiesa intende iniziarli ad una prima comunione con Cristo e con i fratelli ed educarli gradualmente alla piena, consapevole ed interiore partecipazione al mistero eucaristico, fonte e culmine di tutta la vita cristiana»⁷⁷.

Ma dobbiamo rilevare che il Codice latino non solo non è praticamente in sintonia con questi principi, ma non si mostra neppure accorto a ricordare l'evento della prima comunione eucaristica come una tappa dell'iniziazione cristiana.

Pur non negando che l'ammissione alla prima comunione sia parte dell'iniziazione cristiana, non c'è una parola che ricordi questo principio e di conseguenza non possono essere messe in discussione neppure le contraddizioni ancora presenti nel CIC. Un accenno a quel principio avrebbe maggiormente evidenziato tali contraddizioni e avrebbe forse avviato ad una riflessione intesa ad ordinare tutta la questione.

La formulazione dei canoni 913 e 914, relativi proprio alla partecipazione alla prima comunione eucaristica, ci induce ad esprimere alcuni rilievi.

Primo: manca qualsiasi riferimento, sia esplicito che implicito, a questo evento come tappa che dovrebbe essere considerata il momento nel quale si completa l'iniziazione cristiana e mediante il quale ci

⁷⁶ Cf. F. BROVELLI, *L'iniziazione cristiana degli adulti. Per una lettura pastorale del nuovo «Rito»*, Roma 1979, 20.

⁷⁷ CONFERENZA EPISCOPALE DEL LAZIO, *L'iniziazione cristiana*, 38.

si avvia nel cammino di vita cristiana, dato che questo sacramento ha come suo scopo di inserire profondamente nella vita cristiana.

Secondo: non si parla di pienezza di iniziazione cristiana neppure quando viene ventilato il pericolo di morte e si dispone di amministrare la prima comunione con urgenza, proprio per completare il cammino di iniziazione cristiana che la morte potrebbe interrompere.

Terzo: secondo l'attuale formulazione dei due canoni, non viene dato alcun rilievo alla prima comunione in se stessa; ci si limita a considerare la accurata preparazione e la sufficiente conoscenza, aspetti questi che non vengono per nulla considerati nel Codice orientale.

Quarto: l'angolatura dalla quale questi canoni guardano alla prima comunione è quella che la fa considerare come un sacramento che richiede una attitudine personale.

Ci pare proprio che la prima comunione, atto con cui si completa (almeno in teoria) l'iniziazione cristiana, non venga per niente considerata dal CIC sotto questo profilo, pur trovandosi i due canoni ad insistere molto su due aspetti complementari, e non assolutamente necessari anche se molto importanti, quali appunto la preparazione adeguata e la sufficiente conoscenza richieste a chi deve ricevere il Corpo ed il Sangue di Cristo.

ADRIANO CELEGHIN

SCHEDA BIBLIOGRAFICA

- AA.Vv., *Anamnesis 3/1. La liturgia, i sacramenti: teologia e storia della celebrazione*, Genova 1986.
- AA.Vv., *Iniziazione cristiana*, Bologna 1972.
- AA.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa. III, La funzione di santificare della Chiesa. I beni temporali della Chiesa. Le sanzioni nella Chiesa. I processi. Chiesa e comunità politica*, Roma 1992.
- AA.Vv., *I sacramenti della Chiesa*, Bologna 1989.
- AA.Vv., *La nuova proposta di iniziazione alla vita cristiana*, Leumann 1985.
- AA.Vv., *Mysterion. Nella celebrazione del Mistero di Cristo la vita della Chiesa*, Torino-Leumann 1981.
- BAUDRY, G.H., *La réforme de la confirmation, de Vatican II a Paul VI*, in *Mélanges de Sciences Religieuses* 2 (1988) 83-95.
- BIEMER G., *La controversia sull'età della cresima*, in *Concilium* 14/2 (1978) 172-186.
- BONNET M., *Le parrain de Baptême*, in *Le cahiers de droit ecclésial* 4 (1987) 81-96.
- BOURGEOIS H., *Teologia catecumenale*, Brescia 1993.
- ID., *La place de la confirmation dans l'initiation chrétienne*, in *Nouvelle Revue Théologique* 115 (1993) 516-542.
- BROVELLI F., *L'iniziazione cristiana degli adulti. Per una lettura pastorale del nuovo «Rito»*, Roma 1979.
- CAPPELLO F.M., *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, 2 Voll, Torino 1962-1963.
- CAPRIOLI A., *Saggio bibliografico sulla confermazione nelle ricerche storico-teologiche dal 1946 al 1973*, in *La scuola cattolica* 103 (1975) 645-659.
- CELEGHIN A., *Disposizioni per l'ammissione alla cresima e itinerario mistagogico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 155-179.
- COCCOPALMERIO F., *De Paroecia*, Roma 1991.
- DAVID B., *Le sacrement de confirmation*, in *Les cahiers de droit ecclésial* 2 (1985) 209-244.
- FALSINI R., *L'iniziazione cristiana e i suoi sacramenti*, Milano 1986.
- FLORISTAN C., *Il catecumenato*, Roma 1993.
- GHIRLANDA G., *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, Roma 1990.

- GHIZZONI L., *La prima confessione e la prima comunione* (cc. 913 e 914); indicazioni giuridiche, pastorali e psicologiche, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 141-154.
- LODI E., *Liturgia della Chiesa. Guida allo studio della liturgia nelle sue fonti antiche e recenti*, Bologna 1981.
- MARTIMORT A.G., *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia*, Roma 1963.
- ID., *Dix ans de travaux sur le sacrement de confirmation: 1967-1977*, in *Bulletin de littérature ecclésiastique* 79 (1978) 127-139.
- MORGANTE M., *I sacramenti nel Codice di diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1984.
- MOSTAZA RODRIGUEZ A., *El problema del ministro extraordinario de la confirmación*, Salamanca 1952.
- NOCENT A., *Iniziazione cristiana*, in *Nuovo Dizionario di Liturgia* (ed. D. SARTORE-A. TRIACCA), Roma 1984.
- PAPINI G., *Cresima, azione dello Spirito. Riflessioni bibliche, storiche, teologiche, ecclesiali*, Torino — Leumann 1976.
- PUJOL C., *Baptismus infantium in Ecclesiis Orientalibus*, in *Periodica* 72 (1983) 205-237; 563-591.
- RIVELLA M., *Commento a un canone: la parrocchia luogo preferenziale del battesimo* (c. 857, §2), in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1991) 184-187.
- SALACHAS D., *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino*, Bologna - Roma 1991.
- TREVISAN G., *Il battesimo dei bambini*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 4 (1981) 131-140.
- TURA E.R., *Il Signore cammina con noi. Introduzione ai sacramenti*, Padova 1989.
- Communicationes* 3 (1971) 197-205; 4 (1972) 51-59; 7 (1975) 29-34; 9 (1977) 324-339; 10 (1978) 74-85; 13 (1981) 212-245. 15 (1983) 174-189.
- Notitiae* 7 (1971) 64-73; 9 (1973) 274-282; 11 (1975) 61-62; 20 (1984) 86.
- La Maison-Dieu*, n. 185, anno 1991, Numero monografico sul tema: *Initiation chrétienne des adultes*.